

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2023, n. 10-6551

**Misura straordinaria a parziale modifica della D.G.R. n. 15-8362 del 01.02.2019 di approvazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7/2018, delle disposizioni per il finanziamento del programma di interventi in ambito culturale e turistico di cui all'allegato 4 alla D.G.R. n. 37-7662 del 5.10.2018.**

Premesso che la legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 "*Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020*" sancisce all'articolo 1, in particolare, che:

- comma 1, per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato "*è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per un importo complessivo di € 83.030.000,00*";
- comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- comma 4, le entrate derivanti da tali operazioni di indebitamento sono destinate ad un apposito fondo allocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del Bilancio regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma biennale di investimenti, diretti ed indiretti, da approvarsi, unitamente alle necessarie variazioni contabili, mediante deliberazione della Giunta regionale, con il parere favorevole della Commissione consiliare competente;
- comma 5, nei suddetti investimenti, la Giunta regionale privilegia i contributi agli enti locali ed in ogni caso gli interventi di ripristino ambientale, di messa in sicurezza del territorio, di edilizia generale e di edilizia scolastica, di ambito culturale e turistico, secondo la ripartizione per linea di intervento riepilogata nell'allegato A della legge stessa, il quale individua la dotazione economica destinata alle singole linee d'intervento sopra richiamate, per complessivi € 83.030.000,00 e destina la somma di € 12.000.000,00 (lettera D "*Interventi in ambito culturale turistico*"), per il finanziamento di progetti promossi da enti locali in tale ambito.

Premesso, inoltre, che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 37-7662 del 5 ottobre 2018, modificata per gli Allegati 1 e 2 della Deliberazione n. 38-7739 del 19 ottobre 2018, sono stati approvati i programmi di investimento, articolati in dieci allegati, per un importo complessivo di € 83.030.000,00;

l'allegato 4 alla sopra citata D.G.R. 37-7662 del 5 ottobre 2018 ha definito il programma di interventi in ambito culturale e turistico del valore complessivo di € 12.000.000,00 e ha individuato i soggetti beneficiari, l'oggetto dell'intervento e l'importo del contributo regionale concesso per il finanziamento delle relative iniziative;

con D.G.R. n. 15-8362 del 01.02.2019 modificata parzialmente con D.G.R. n. 28-3911 del 8 ottobre 2021, è stato disciplinato il procedimento relativo al sostegno economico del programma di interventi in ambito culturale e turistico di cui all'allegato 4, disponendo, in particolare, al paragrafo 3 "*Risorse Finanziarie*" che, "*l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti in sede di gara per l'affidamento dei lavori e delle eventuali economie accertate nell'ambito della gestione dei singoli interventi, potrà essere autorizzato dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con idoneo provvedimento dirigenziale per opere di completamento degli investimenti stessi*".

Preso atto che, come da documentazione agli atti del sopra richiamato Settore, alcuni beneficiari del programma di investimenti di cui all'allegato 4 alla sopra citata D.G.R. 37-7662 del 5

ottobre 2018, hanno chiesto autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per coprire l'incremento dei costi derivanti dall'aumento dei prezzi delle lavorazioni e materie prime registrato nell'ultimo biennio a causa della congiuntura economica internazionale.

Richiamato, a tal proposito, che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con L. 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", all'articolo 1-*septies*, ha previsto la possibilità di procedere alle compensazioni previste dalla legge mediante l'utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

l'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, introduce, a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione, anche in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo al comma 7 che per tali compensazioni possono essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, nonché le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

l'articolo 25 del D.L. 17/2022 estende la compensazione di cui al sopra richiamato articolo 1-*septies* del D.L. 73/2021 ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, estendendo la compensazione agli aumenti verificatisi nel primo semestre del 2022 e introducendo un limite del 50% dell'utilizzo delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;

l'articolo 26 del D.L. 50/2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, prevede meccanismi di revisione di prezzi mediante un aggiornamento infrannuale dei prezziari regionali o, nelle more, mediante un incremento fino al 20 per cento dei prezziari regionali, stabilendo inoltre che possono essere utilizzate tra l'altro le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

Considerato che, per quanto sopra esposto e viste le forti difficoltà che i Comuni, soprattutto i più piccoli, stanno attraversando, in un'ottica di leale collaborazione tra Enti pubblici, è necessario continuare a garantire il sostegno del territorio e del mercato economico duramente colpito dalle restrizioni e accogliere le richieste pervenute da alcuni dei Comuni beneficiari, al fine di addivenire entro il 2023 al completamento degli interventi finanziati.

Dato atto che, a tal fine, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale e della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, tenuto conto che nel corso del 2019 è stato dato avvio alla realizzazione degli interventi contemplati nel sopra richiamato programma di investimenti di cui all'allegato 4 alla sopra citata D.G.R. 37-7662 del 5 ottobre 2018 e che il suo prosieguo è stato immediatamente arrestato dalle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

risulta opportuno prevedere la possibilità da parte delle Amministrazioni di cui all'allegato 4 alla sopra citata D.G.R. 37-7662 del 5 ottobre 2018 di utilizzare, a seguito di specifica istanza e successiva autorizzazione del Settore Offerta Turistica e nell'ambito delle risorse già impegnate a loro favore, le economie accertate nell'ambito della gestione dei singoli interventi, le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e le somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alla procedure di affidamento degli interventi in parola, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, quale misura straordinaria per far fronte all'aumento dei prezzi dei materiali e lavorazioni previsti negli stessi;

modificare parzialmente l'Allegato A alla D.G.R. 15-8362 del 01/02/2019, prevedendo che al

paragrafo 3, ultimo capoverso che recita:

“Nell'ambito dell'intervento, l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti in sede di gara per l'affidamento dei lavori e delle eventuali economie accertate nell'ambito della gestione dei singoli interventi, potrà essere autorizzato dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con idoneo provvedimento dirigenziale per opere di completamento degli investimenti stessi.”

si aggiunga la seguente frase:

“e/o per adeguamento dei prezzi previsti nell'intervento, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.”

Dato atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura con le risorse individuate dalla D.G.R. 37-7662 del 5 ottobre 2018 ed impegnate a favore degli enti beneficiari con D.D. 710/A2007B/2018 del Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art. 12 relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la L.R. 29 aprile 2022, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;

vista la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la L.R. 18 novembre 2022, n. 18 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. 89 – del 25.11.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024”. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

vista la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16/1/2023 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023 in attuazione della Legge regionale” n. 28 del 27 dicembre 2022”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- di approvare, quale misura straordinaria, la parziale modifica all'Allegato A alla D.G.R. 15-8362 del 01/02/2019, riferito al programma di interventi in ambito culturale turistico, stabilendo che al paragrafo 3, ultimo capoverso che recita:

“Nell'ambito dell'intervento, l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti in sede di gara per l'affidamento dei lavori e delle eventuali economie accertate nell'ambito della gestione dei singoli interventi, potrà essere autorizzato dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con idoneo provvedimento dirigenziale per opere di completamento degli investimenti stessi.”

si aggiunga la seguente frase:

“e/o per adeguamento dei prezzi previsti nell'intervento, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura con le risorse individuate dalla D.G.R. 37-7662 del 5 ottobre 2018 ed impegnate a favore degli enti beneficiari con DD 710/A2007B/2018 del Settore Offerta Turistica e Sportiva.

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale ed alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, per le parti di rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.